



COMUNE DI CADEO

PROVINCIA DI PIACENZA

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

Obiettivi generali e scelte strategiche
di assetto del territorio del Comune di Cadeo

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA NORME DI ATTUAZIONE

Allegato A all'art. 47 NTA del PSC

Adottato: Delibera C.C. n° 45 del 04/11/2005

Controdedotto: Delibera C.C. n°17 del 12/04/2006

Approvato: Delibera C.C. n° del

Il Sindaco

Epifani Dott. Paolo

L'Ass. Urbanistica

Geom. Bolzoni Gianpiero

Il Segretario

Regonci Dott.ssa Rosa

Progettisti

Dott. Arch. Francesco Massolini

Dott. Ing. Giovanni Zilli

Collaboratore

Dott.ssa Biologo Giovanna Fontana

Art.47 Classificazione acustica

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

47.1. ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La classificazione acustica del territorio comunale di Cadeo è composta dai seguenti elaborati:

- Tav. 12 - Classificazione acustica – Stato di progetto;
- Tav. 12a - Classificazione acustica
Sovrapposizione Stato di fatto /Stato di progetto;
- Allegato 1 alla Tav.12 – Relazione tecnico-illustrativa;

47.2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Ai fini della classificazione acustica del territorio comunale di Cadeo ci si è avvalsi della seguente normativa vigente in materia:

- DPCM 01.03.1991 – Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
- Legge Quadro 26.10.1995, n. 447 – Legge Quadro sull'inquinamento acustico;
- DPCM 14.11.1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
- Legge Regionale 09.05.2001, n. 15 – Disposizioni in materia di inquinamento acustico;
- Direttiva Regionale n. 2053 del 09.10.2001 – Disposizioni in materia di inquinamento acustico: criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 09.05.2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

47.3. ZONE OMOGENEE

In applicazione dell'art. 6 della Legge n. 447/95, il Comune ha provveduto alla suddivisione del proprio territorio in zone omogenee rispondenti alle sei classi

acustiche previste dal DPCM 14.11.1997 recante la “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.

I criteri adottati per la zonizzazione oggetto delle presenti norme e la modalità di attribuzione delle sei classi acustiche alle stesse zone omogenee (UTO–Unità Territoriali Omogenee) rispondono alla Direttiva Regionale n. 2053/2001.

Le classi acustiche da attribuire alle UTO evidenziate sono le seguenti:

Classe I – Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro fruizione e utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche di qualsiasi genere e grado, aree di particolare pregio storico-architettonico e naturalistico-ambientale, parchi pubblici, ecc.

Classe II – Aree prevalentemente residenziali

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed in assenza di attività industriali ed artigianali.

Classe III – Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali che impiegano macchine operatrici.

Classe IV – Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V – Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Classe VI – Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Le tavole cartografiche recanti la zonizzazione acustica del territorio comunale di Cadeo sono state elaborate evidenziando le aree e le relative classi acustiche con i colori e le campiture definiti nell'allegato 1 della Direttiva Regionale n. 2053/01.....(modalità di esecuzione delle tavole).

47.3.1 Limiti di zona

In relazione a ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio comunale, il D.C.P.M. 14.11.1997 recante la "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", stabilisce i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6.00 – 22.00) e notturno (ore 22.00 – 6.00).

Le definizioni di tali valori sono contenute nell'art. 2 della Legge n. 447/95:

- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora misurato in prossimità della sorgente stessa (Tab. 1);
- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei recettori (Tab. 2);
- valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente (Tab. 3);
- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge (Tab. 4).

Tab. 1 - Valori limite assoluti di immissione

Classi d'uso del territorio	LeqA [dB]	LeqA [dB]
	Periodo diurno	Periodo notturno
I - aree particolarmente protette	50	40
II - aree prevalentemente residenziali	55	45
III - aree di tipo misto	60	50
IV - aree di intensa attività umana	65	55
V - aree prevalentemente industriali	70	60
VI - aree esclusivamente industriali	70	70

Tab. 2 - Valori limite assoluti di emissione

Classi d'uso del territorio	LeqA [dB]	LeqA [dB]
	Periodo diurno	Periodo notturno
I - aree particolarmente protette	45	35
II - aree prevalentemente residenziali	50	40
III - aree di tipo misto	55	45
IV - aree di intensa attività umana	60	50
V - aree prevalentemente industriali	65	55
VI - aree esclusivamente industriali	65	65

Tab. 3 - Valori di attenzione

Classi d'uso del territorio	Riferito a 1 ora		Riferio a Tr	
	diurno	notturno	diurno	notturno
I - aree particolarmente protette	60	45	50	40
II - aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
III - aree di tipo misto	70	55	60	50
IV - aree di intensa attività umana	75	60	65	55
V - aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
VI - aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

Tab. 4 - Valori di qualità

Classi d'uso del territorio	LeqA [dB]	LeqA [dB]
	Periodo diurno	Periodo notturno
I - aree particolarmente protette	47	37
II - aree prevalentemente residenziali	52	42
III - aree di tipo misto	57	47
IV - aree di intensa attività umana	62	52
V - aree prevalentemente industriali	67	57
VI - aree esclusivamente industriali	70	70

47.3.2. Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora è soggetta al rispetto di:

- 1) limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona di appartenenza – i livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati presso il confine della proprietà cui appartiene la medesima;
- 2) limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona limitrofa – i livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati all'interno delle zone limitrofe in prossimità dei recettori sensibili: ambienti abitativi e/o spazi realmente fruibili da persone e comunità;
- 3) criterio differenziale (art. 4 del D.C.P.M. 14.11.1997) – i livelli sonori misurati all'interno degli ambienti abitativi devono rispettare i valori limite differenziali di immissione (definiti dall'art. 2, comma 3, lettera b) della Legge n. 447/95) di 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno. Tali valori non si applicano nelle aree classificate in classe VI (aree esclusivamente industriali).

L'applicazione del criterio differenziale vincolata al superamento dei seguenti valori di soglia al di sotto dei quali ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- rumore misurato a finestre aperte: 50.0 dBA nel periodo diurno e 40.0 dBA in quello notturno
- rumore misurato a finestre chiuse: 35.0 dBA nel periodo diurno e 25.0 dBA in quello notturno.

Tali disposizioni non si applicano alla rumorosità prodotta:

- dalla infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo arrecato all'interno dello stesso.

Presso le strutture scolastiche devono essere rispettati unicamente i limiti diurni qualora, nel periodo notturno, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Le aree e le attività soggette a regimi legislativi specifici sono trattate in dettaglio nel paragrafo successivo – “Zone/Attività particolari”.

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16.03.1998 recante “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”.

47.4. ZONE / ATTIVITA' PARTICOLARI

51.4.1. Aree ferroviarie

Il rumore derivante dall'esercizio delle infrastrutture ferroviarie e delle linee metropolitane di superficie è disciplinato dal D.P.R. n. 459 del 18.11.1998 “Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della Legge 26 ottobre 1995, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”.

Il decreto prevede la definizione di fasce territoriali di pertinenza dell'infrastruttura, all'interno delle quali il rumore generato dalla stessa deve rispettare specifici limiti di immissione.

Nello specifico l'art. 3 cita:

1. A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

a) m. 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B.

b) m. 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.

2. Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli artt. 4 e 5 sono a carico del titolare di concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza di cui al comma 1.

3. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente.

Gli articoli 4 e 5 del decreto stabiliscono i valori limite da rispettare nelle fasce di pertinenza per infrastrutture con velocità di progetto rispettivamente superiore a 200 km/h:

- *infrastrutture con velocità di progetto superiore a 200 km/h – 65 dBA Leq diurno, 55 dBA Leq notturno (50 Leq diurno e 40 Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo);*
- *infrastrutture con velocità di progetto inferiore a 200 km/h – 70 dBA Leq diurno, 60 dBA Leq notturno nella fascia A; 65 dBA Leq diurno, 55 dBA Leq notturno nella fascia B (50 Leq diurno e 40 Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo).*

All'esterno delle fasce di pertinenza il rumore emesso dalle infrastrutture ferroviarie concorre alla determinazione del livello sonoro ambientale, soggetto al rispetto dei valori limite individuati dalla zonizzazione acustica.

Per sorgenti di altra natura non riconducibili alle infrastrutture ferroviarie) poste all'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.

47.4.2. Attività temporanee

Le attività temporanee sono disciplinate dalle sottoelencate disposizioni che costituiscono il regolamento acustico delle attività rumorose temporanee in conformità del D.G.R. 21.01.2002, n. 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni in deroga per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 09.05.2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" (art. 6, comma 1, lettera h) della Legge n. 447/95).

Il Comune può rilasciare le autorizzazioni in deroga ai limiti di zona per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente indicate dal comune stesso in base alla specifica attività svolta, sentito il parere di ARPA.

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisca in un periodo di tempo limitato e/o si svolga in modo non permanente nello stesso sito.

Rientrano in tale categoria:

- cantieri edili, stradali e assimilabili;
- attività agricole;
- manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico: concerti, spettacoli, feste popolari, luna park, manifestazioni sportive e assimilabili;

- particolari sorgenti sonore: macchine da giardino, altoparlanti, cannoncini antistorno, cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine ed assimilabili.

Sono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo di persone, quali schiamazzi e strepiti di animali cui provvede il 1° comma dell'art. 659 del Codice Penale. Salvo eventuali prescrizioni particolari indicate dal Comune o da ARPA nel provvedimento di autorizzazione, dovrà essere rispettata la seguente disciplina:

Cantieri edili, stradali e assimilabili: in caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alla marcatura CEE recepita dalla normativa nazionale. Le lavorazioni, nel caso di cantieri edili, stradali e assimilabili, potranno essere svolte di norma tutti i giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00. Nel caso di lavorazioni o di uso di attrezzature rumorose dovranno essere garantiti tutti gli accorgimenti tecnici necessari a rendere meno rumoroso il loro uso. Gli avisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

L'attivazione di macchine e l'esecuzione di lavori rumorosi possono essere di norma effettuate nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Durante gli orari di cui succitati è consentito l'uso di macchine rumorose qualora non venga superato il limite di 70 dB LAeq rilevato per un tempo di misura non inferiore a 10 minuti in facciata ad edifici residenziali. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di 65 dB LAeq rilevato per un tempo di misura non inferiore a 10 minuti all'interno dell'ambiente abitativo con finestre chiuse.

Restano esclusi i cantieri edili e/o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.).

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore di cui sopra necessita di autorizzazione da richiedere al Comune o allo sportello unico almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività.

La domanda deve essere corredata della documentazione di cui all'Allegato 1 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore di cui sopra possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda al Comune o allo sportello unico, con le modalità previste dall'Allegato 2 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, corredata della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

Attività agricole: le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di specifica autorizzazione e non sono pertanto tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento delle attività. Si precisa che devono comunque essere contemporaneamente soddisfatti i requisiti di temporaneità, stagionalità e impiego di macchinari mobili.

Manifestazioni in luogo pubblico: sono da considerarsi attività rumorose quelle a carattere temporaneo esercitate presso pubblici esercizi a supporto dell'attività principale licenziata, (piano bar, serate musicali, feste popolari, ecc.), nonché le emissioni sonore derivanti da concerti, circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe allorché le stesse non superino le sessanta giornate nell'arco dell'anno. La localizzazione sarà valutata caso per caso, in relazione al tipo di manifestazione e al periodo di svolgimento. Il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei limiti di zona è consentito negli orari previsti e nei luoghi previsti delle tabelle 1, 2 e 3 presenti nelle pagine seguenti. Non si considerano i limiti differenziali; tale limite si intende fissato al perimetro delle zone nelle quali si svolgono le manifestazioni.

Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è di norma consentito qualora venga rispettato il limite di esposizione per il pubblico; in tal caso ai fini della tutela della salute degli utenti dovrà essere rispettato il limite di 108 dBA L_{asmax}, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupata dal pubblico.

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni necessita di autorizzazione da richiedere al Comune o allo sportello unico 45 giorni prima dell'inizio della manifestazione stessa, come dall'Allegato 3 alla presente.

Particolari sorgenti sonore: l'uso di macchine da giardinaggio con motore a scoppio è consentito in tutti i giorni feriali dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e nei giorni festivi dalle ore 16.00 alle ore 19.00. le macchine dovranno comunque essere conformi alla marcatura CEE recepita dalla normativa nazionale. Nel caso di utilizzo di attrezzature rumorose dovranno essere attivati tutti gli accorgimenti tecnici necessari a rendere meno rumoroso il loro uso.

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada è consentito nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

L'uso di cannoncini antistorno è consentito dall'alba al tramonto con cadenza di sparo maggiore/uguale a 3 minuti. Il dissuasore dovrà essere posizionato il più lontano possibile da ambienti residenziali (mai meno di 100 m) e con bocca di sparo non orientata verso le residenze.

L'uso di cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine è consentita dalle ore 06.00 alle ore 23.00 (salvo eccezionali circostanze meteorologiche) dal 1 aprile al 30 ottobre. Il dispositivo dovrà essere posizionato il più lontano possibile da ambienti residenziali (mai meno di 200 m).

CRITERI DI MISURAZIONE, CONTROLLO E VIGILANZA

1. I parametri di misura riportati nelle tabelle 1, 2 e 3 sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico, con le seguenti modalità:
 - a) LAeq, come definito dal D.M. 16.03.1998, TM (tempo di misura) $\leq 10'$; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;
 - b) LASlow, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione

sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che, pertanto, dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica o altra metodica atta a rilevare l'andamento nel tempo dei livelli sonori.

2. Per tutte le attività normate dal presente Regolamento non si applica il limite di immissione differenziale né si applicano i tipi di penalizzazione previste dal D.M. 16.03.1998 (componenti tonali o impulsive).
3. L'attività di controllo e vigilanza è demandata ad ARPA ed al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze; il controllo del rispetto dei limiti orari delle attività di cui al comma 5 del Titolo V è di competenza esclusivamente del Corpo di Polizia Municipale.
4. In ogni caso il tecnico competente in acustica ambientale è tenuto a verificare che l'installazione degli impianti sia conforme alla relazione da lui stesso redatta e alle eventuali prescrizioni impartite da ARPA. Allo stesso modo, gli organizzatori delle manifestazioni sono da ritenersi responsabili del rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e/o alle prescrizioni impartite dal Comune in applicazione dello stesso sono punite con la sanzione amministrativa da € 258,23 a €10.329,14 ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della Legge n. 447/1995.

ADEGUAMENTO DELLE NORME E DEI REGOLAMENTI COMUNALI ESISTENTI

Il presente Regolamento sostituisce le precedenti previsioni comunali in materia di inquinamento acustico ed è parte integrante del Regolamento Comunale di Igiene e delle Norme Tecniche di Attuazione della Classificazione Acustica del territorio comunale.

47.4.3. Attività che impiegano impianti a ciclo produttivo continuo

Gli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali sono soggetti alle disposizioni del D.M. 11.12.1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”.

Sono definiti impianti a ciclo produttivo continuo (art. 2 del decreto):

- a) quelli per i quali non è possibile interrompere l'attività senza causare danni all'impianto, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o quelli deputati ad erogare servizi di pubblica utilità;
- b) quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norma di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

L'art. 3 del decreto reca i criteri per l'applicazione del criterio differenziale:

- a) per gli impianti a ciclo continuo in esercizio o per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio prima del 19.03.1997 (data di entrata in vigore del decreto) è previsto il rispetto del criterio differenziale qualora non siano rispettati i limiti assoluti di immissione;
- b) per gli impianti a ciclo continuo realizzati dopo il 19.03.1997 il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della concessione.

L'art. 4 indica modalità e tempi per l'adozione dei piani di risanamento.

47.5 CONFINE TRA ZONE CON DIVERSA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La carta di zonizzazione acustica individua una classificazione per unità territoriali omogenei (UTO) definita sulla base delle destinazioni d'uso previste dal quadro conoscitivo del PSC.Tav.17

In relazione al confine tra due diverse classi acustiche si profilano tre situazioni:

- a) confini compatibili: ovvero confini tra le zone omogenee i cui limiti non differiscono per più di 5 dBA, in cui non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i limiti di zona).
- b) Confini di potenziale conflitto: ovvero confini tra zone omogenee i cui limiti differiscono per più di 5 dBA, dove comunque non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i limiti di zona). Per tali aree non si rende necessaria al momento l'adozione di un piano di risanamento acustico. La situazione di compatibilità viene mantenuta attraverso gli adempimenti di cui ai Capi II e III.

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere oggetto di monitoraggi acustici periodici in quanto la modifica alle fonti di rumore nell'area di classe maggiore potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area di classe minore. In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico come al successivo punto c).

- c) Confini incompatibili: ovvero confini tra zone omogenee in cui risulta allo stato attuale un non rispetto dei limiti delle rispettive classi acustiche (clima acustico superiore ai limiti di zona). La situazione di incompatibilità viene superata attraverso gli adempimenti di cui al Capo IV (Piano di Risanamento Acustico).

La situazione di compatibilità/incompatibilità lungo i confini tra le diverse aree deve essere rilevata con l'ausilio di misure strumentali.

Le definizioni di confini compatibili, di potenziale conflitto e incompatibili mantengono il loro significato anche qualora siano riferite all'attiguità tra zone relative allo stato di fatto e zone relative allo stato di progetto (trasformazioni urbanistiche potenziali previste dagli strumenti urbanistici).

47.6 ZONE CON LIVELLI ACUSTICI SUPERIORI AI LIMITI

Si definiscono zone omogenee in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona (clima acustico attuale superiore ai valori limite di zona).

Per tali ambiti si rende necessaria la predisposizione del Piano di Risanamento Acustico di cui al Capo IV.

47.7. TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE

Tutte gli interventi urbanistici preventivi e gli interventi edilizi diretti devono perseguire il mantenimento della compatibilità acustica o il miglioramento di una situazione di criticità esistente.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai paragrafi successivi si intendono per interventi urbanistici preventivi: i "Piani Urbanistici Attuativi": i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di recupero, i Programmi Integrati di Intervento ed ogni altro piano o progetto assoggettato a convenzione.

Si considerano "Interventi Edilizi Diretti": i permessi di costruire, le denunce di inizio attività, le autorizzazioni o licenze finalizzate all'esercizio di attività produttive ed ogni altro atto di assenso comunque denominato.

La classificazione acustica dei Piani Urbanistici Attuativi approvati dall'Amministrazione Comunale si considerano quali facenti dello stato di fatto e solo relativamente a questi ultimi è possibile la suddivisione delle aree di Piano in sub-comparti acustici, stante la certezza delle destinazioni d'uso e delle relative quantità in esse insediate.

47.7.1 – PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

Sotto il profilo acustico i Piani Attuativi devono garantire:

- a) Una classificazione acustica dell'area di Piano compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe, evitando l'accostamento di classi acustiche con limiti che differiscono per più di 5 dBA;
- b) Il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica entro il perimetro dell'area di Piano;
- c) Il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica all'interno delle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

A tale scopo è indispensabile che, in sede di formazione di PUA, gli obiettivi progettuali tengano in considerazione le seguenti problematiche connesse con l'inquinamento acustico:

- L'integrazione dell'area di Piano con l'intorno esistente o futuro in relazione agli aspetti a valenza acustica (funzioni o attività insediate nelle zone limitrofe, viabilità, ecc.);
- L'individuazione delle condizioni di maggior tutela per le differenti funzioni da insediare, realizzando, se possibile, micro-ambiti acusticamente differenziati all'interno dell'area oggetto di intervento (es. individuando sub-comparti maggiormente omogenei).

Attraverso una razionale distribuzione dei volumi e delle funzioni, localizzando opportunamente le sorgenti sonore e/o attività rumorose nonché i recettori sensibili, è infatti possibile mettere in atto e graduare numerose azioni protettive variamente combinate fra loro.

Qualora le destinazioni d'uso previste dal Piano non consentano una classificazione acustica compatibile con l'intorno esistente, è possibile perseguire obiettivi di qualità attraverso la modifica dei contenuti della zonizzazione urbanistica negli strumenti urbanistici comunali vigenti (es. escludendo determinati usi, ovvero limitandone la superficie massima ammessa).

L'eventuale suddivisione dell'area di Piano in più UTO di diversa classe acustica non deve creare conflitti tra le UTO stesse e le UTO limitrofe. L'adozione di tale procedura sarà inoltre consentita solo se la dimensione di ogni singola area sia tale da non determinare un'eccessiva frammentazione della classificazione acustica. I Piani Urbanistici Attuativi dovranno pertanto contenere tutti gli elementi necessari per l'assegnazione della classe acustica al comparto (eventualmente ai sub-comparti) secondo i criteri indicati dalla D.G.R. 2053/01.

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti di zona è a carico dell'attuatore dei piani. All'atto di approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi deve seguire il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.

47.7.2 INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA “DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO”

La documentazione di previsione di impatto acustico, da redigere in attuazione della Legge n. 447/95 e della L.R. n. 15/2001, deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività descritte di seguito, indicando altresì il rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art.1 della Direttiva Regionale n. 673/2004 recante “*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di impatto acustico e della valutazione del clima revisionale*” la documentazione di previsione di impatto acustico viene redatta ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. n. 15/2001 nell'ambito o al di fuori delle procedure di valutazione di impatto ambientale, nel caso di realizzazione, modifica, compreso il mutamento d'uso senza opere, potenziamento delle seguenti opere:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade); B (strade extraurbane principali); C (strade extraurbane secondarie); D (strade urbane di scorrimento); E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo le classificazioni di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

La documentazione di impatto acustico deve essere prodotta ed allegata inoltre alle domande per il rilascio di:

1. permesso di costruire relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a centri commerciali e grandi strutture di vendita;
2. altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
3. qualunque altra licenza o autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

In caso di denuncia di inizio attività in luogo della domanda di rilascio di provvedimenti di cui ai punti precedenti, la documentazione di previsione di impatto acustico deve essere tenuta dal titolare dell'attività a disposizione delle Autorità di controllo.

Qualora le opere di cui sopra siano soggette alle procedure di verifica (screening) e alla procedura di VIA, ai sensi della normativa statale e regionale vigente in materia, le disposizioni della presente costituiscono riferimento tecnico per la redazione della relativa documentazione in materia di impatto acustico. In tale senso, le disposizioni ivi contenute integrano le liste di controllo per la predisposizione e per la valutazione degli elaborati prescritti per la procedura di verifica (screening) e del SIA di cui alle "Linee guida generali per la redazione e valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening) e del SIA per la procedura di VIA" approvata con D.G.R. 15 luglio 2002, n. 1238.

47.7.3 INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA "VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO"

La Valutazione Previsionale del Clima Acustico, da redigere in attuazione della Legge n. 447/95 e della L.R. n. 15/2001, deve consentire la valutazione dei livelli di rumore nelle aree interessate dalla realizzazione di scuole e asili nido,

ospedali, casi di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate di seguito.

La valutazione di clima acustico, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 15/2001 deve essere prodotta per le aree interessate dai seguenti insediamenti:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al punto precedente, ovvero agli interventi soggetti alla predisposizione della documentazione di impatto acustico.

La Valutazione previsionale del clima acustico deve essere presentata anche nel caso di edifici per i quali viene presentata la domanda di variazione della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e di riposo, nonché nel cambio d'uso di un'area diversamente utilizzata.

Nel caso di denuncia di inizio attività la documentazione relativa alla Valutazione previsionale del clima acustico deve essere approvata da ARPA preventivamente alla presentazione della denuncia di inizio attività.

L'assenza della Valutazione previsionale del clima acustico è causa di improcedibilità della domanda.

47.7.4 CONTENUTI DELLA “VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO” E DELLA “DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO”

La modalità di redazione della documentazione di Impatto acustico viene prescritta e relazionata in merito ad ogni intervento di cui al paragrafo II.2 dall'articolo 2 all'articolo 7 della Direttiva regionale n. 673 del 2004.

La modalità di redazione della Valutazione previsionale del clima acustico viene prescritta e relazionata all'articolo 8 della Direttiva regionale n. 673 del 2004.

In tutti i casi le suddette relazioni devono essere predisposte da un tecnico competente in acustica ambientale, ex art. 2 della Legge n. 447/95.

In linea generale la Documentazione di previsione di Impatto Acustico e la Valutazione previsionale del Clima Acustico devono contenere, ai sensi dell'art. 1 della Direttiva Regionale n. 673/2004:

- a) planimetria aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività, le destinazioni urbanistiche delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta, i ricettori presenti nonché i valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del D.P.C.M. 14.11.1997. In carenza della classificazione acustica, l'individuazione delle classi acustiche dovrà essere desunta dai criteri stabiliti dalla D.G.R. 9 ottobre 2001, n. 2053, pubblicata sul B.U.R. della Regione Emilia-Romagna n. 155 del 31.10.2001;
- b) nel caso di infrastrutture di trasporto, indicazione delle fasce di pertinenza, ove previsto, e dei relativi valori limite;
- c) la caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore nonché le caratteristiche acustiche degli edifici;
- d) le modalità di esecuzione e le valutazioni connesse ad eventuali rilevazioni fonometriche;
- e) le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da misure o calcoli previsionali;
- f) la descrizione del modello di calcolo eventualmente impiegato corredata dei dati di input utilizzati;
- g) la descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico necessari al rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente. In tale caso occorrerà valutare, in modo trasparente, il grado di attenuazione in prossimità dei potenziali ricettori, non escludendo, se del caso, soluzioni progettuali a minor impatto dell'opera proposta.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10, comma 4 della L.R. n. 15/2001, per le attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico, è sufficiente produrre, da parte del progettista, ove previsto, ovvero del titolare dell'attività, una dichiarazione, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, attestante tale condizione.

Per la trasformazione e ampliamento delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000, la documentazione di impatto acustico è quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale qualora contenga gli elementi individuati dalla Direttiva Regionale n. 673/2004.

CAPO III – ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO

47.8.1 Zone di potenziale conflitto

Si definiscono zone di potenziale conflitto le aree adiacenti ad altre rappresentate da classi acustiche che differiscono fra loro di più di 5 dBA, così come descritto al paragrafo I.5, lettera b). Per come sono definite, l'identificazione di tali aree e di tale conflittualità richiede una verifica strumentale che accerti l'assenza/presenza reale di conflitti acustici (clima acustico entro i limiti di zona).

Nelle zone di potenziale conflitto si applicano gli adempimenti di cui al capo II. Inoltre, per le opere soggette a DIA che si insediano nelle zone di potenziale conflitto, dovrà essere presentata, in sede di richiesta del certificato di conformità edilizia e agibilità, una relazione di Collaudo Acustico redatta da un tecnico competente.

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare verifiche strumentali al fine di accertare il rispetto dei limiti propri e delle zone adiacenti come dichiarati nella relazione di impatto acustico.

47.9 – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (PDRA)

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 15/2001, il Comune adotta il Piano di Risanamento Acustico:

- a) nei casi di contiguità tra zone omogenee incompatibili (le cui classi acustiche si discostano per più di 5 dBA), in cui risulta allo stato attuale il non rispetto dei limiti delle rispettive classi acustiche;
- b) nelle aree in cui si verifica un superamento dei limiti di zona.

L'identificazione delle aree soggette a PDRA richiede una verifica strumentale che accerti l'esistenza di conflitti acustici reali.

47.9.1 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO – FORMAZIONE E CONTENUTI

Il PDRA deve essere coordinato con il Piano Urbano del Traffico (art. 5, comma 3 della L.R. n. 15/2001) che recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento Acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto pubblico in conformità al D.M. 29 novembre 2000.

Il PDRA recepisce inoltre il contenuto del Piano di Risanamento delle Imprese di cui all'art. 9 della L.R. n. 15/2001.

Gli strumenti urbanistici generali devono essere adeguati agli obiettivi ed ai contenuti del piano comunale di risanamento acustico.

Il PDRA deve contenere, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 447/95:

- a) l'individuazione della tipologia e dell'entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
- b) l'individuazione dei soggetti cui compete la realizzazione degli interventi;
- c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- d) la stima degli oneri finanziari e l'indicazione dei mezzi necessari per la realizzazione;

- e) eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela immediata della salute pubblica e dell'ambiente (da adottare in attesa della realizzazione delle opere di risanamento previste dal piano).

47.9.2. AREE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Il PDRA è suddiviso in singole unità di intervento corrispondenti alle singole situazioni di incompatibilità evidenziate dalla classificazione acustica.

Per ogni area soggetta a PDRA la documentazione da predisporre dovrà contenere:

- a) una descrizione sintetica dell'area sotto il profilo urbanistico;
- b) elementi di criticità da mitigare o rimuovere;
- c) l'identificazione delle più idonee ipotesi di intervento articolate in:
 - obiettivi da perseguire;
 - azioni da attivare;
 - strumenti da utilizzare.
- d) eventuali norme di salvaguardia;
- e) individuazione cartografica.

47.10 – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

47.10.1. DURATA E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La classificazione acustica del territorio comunale ha una durata di 5 anni a partire dalla data di approvazione della medesima. La revisione e l'aggiornamento della classificazione acustica avviene con specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'Amministrazione Comunale persegue l'obiettivo di coordinare sinergicamente la classificazione acustica con gli altri strumenti di gestione e pianificazione territoriale. Pertanto, l'aggiornamento della classificazione acustica interviene contestualmente:

1. all'atto di adozione di varianti del PSC
2. all'atto dei provvedimenti di approvazione di Piani Urbanistici Attuativi in quanto passano dallo stato di progetto allo stato di fatto, nonché contenenti una proposta di modifica della zonizzazione acustica.

La classificazione acustica e relative norme tecniche di attuazione dovranno essere oggetto di verifica e revisione in caso di mutamenti sostanziali del quadro normativo di riferimento.

47.10.2. STRUMENTI DI VERIFICA

La classificazione acustica ha valore su tutto il territorio comunale.

L'Amministrazione Comunale è tenuta ad eseguire verifiche dei livelli di rumore ogni qualvolta si renderà necessario a causa di significative modificazioni insediative o in sede di elaborazione di nuovi strumenti di gestione e pianificazione del territorio.

47.10.3. NORME DI SALVAGUARDIA

Nelle more di formazione, approvazione e attuazione dei PDRA sono considerati compatibili con la classificazione acustica comunale solo quegli usi e quelle attività che non sono in contrasto con le definizioni delle classi acustiche.

47.10.4. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore superi i valori limite di emissione e immissione definiti al paragrafo I.3.1. del presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa al pagamento di una somma da euro 500 a euro 5000 (art. 10, comma 2 della Legge n. 447/95).

In caso di messa in esercizio di impianti senza che sia stata presentata la Relazione di Impatto Acustico, la Documentazione di Impatto Acustico o la Valutazione Previsionale del Clima Acustico, nei casi di cui al capo II, il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. In caso di

mancato rispetto di tempi e modi previsti dall'ordinanza, il Sindaco può provvedere alla sospensione provvisoria (o a tempo determinato) dell'attività o dell'impianto responsabile del superamento, nonché richiedere il pagamento di una sanzione amministrativa da € 285,23 a € 10.329,14, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della Legge n. 447/95.

Qualora la messa in esercizio sia avvenuta senza trasmissione della Relazione di Collaudo Acustico, ove necessaria, l'applicazione della sanzione al minimo è subordinata alla effettiva installazione delle opere di mitigazione descritte nella Relazione di Impatto Acustico, Documentazione di Impatto Acustico o Valutazione Previsionale del Clima Acustico.

SANZIONI

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 commi 1, 2 e 3 della legge n. 447/95 la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico prevista dall'art. 16 della L.R. n. 15/2001 comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) pagamento di una somma *da 516 Euro a 5.164 Euro* per la mancata presentazione entro il termine del Piano di risanamento acustico di cui all'art.9, comma 1;
- b) pagamento di una somma *da 1.549 Euro a 15.493 Euro* per il mancato adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica comunale nei termini previsti dall'art. 9 commi 3 e 4;
- c) pagamento di una somma *da 516 Euro a 5.164 Euro* per lo svolgimento di particolari attività senza l'autorizzazione comunale prevista dal comma 1 dell'art. 11.

Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 sono introitate dagli Enti competenti all'irrogazione delle sanzioni. Le somme introitate dal Comune ai sensi delle lett. a) e b) del comma 1 sono destinate al finanziamento dei piani di risanamento.

All'accertamento e all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvedono i Comuni territorialmente competenti introitando i relativi proventi.

Allegati al REGOLAMENTO
(paragrafo 47.4.2 delle N.T.A.)

Allegato 1

Allo Sportello Unico

Io sottoscritto _____;
nato a _____; il _____; residente a:
_____; in via : _____ n: ____; in qualità
di _____
della ditta _____

Sede legale in _____; Via
: _____;
Iscrizione alla _____ CCIAA
: _____;
C.F. _____ o
P.IVA _____;

per l'attivazione di un cantiere :

- edile, stradale o assimilabile
- per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati;

con sede in Via . _____, n: _____;
per il periodo dal _____ (gg/mm/aa) _____ al
(gg/mm/aa) _____;

COMUNICA

di rientrare nelle condizioni stabilite ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001.

A tal fine dichiaro di rispettare gli orari ed i valori limite indicati nel paragrafo I.4.2 del presente Regolamento.

Allego alla presente documentazione tecnica consistente in:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Timbro/Firma _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

ORARI E LIMITI MASSIMI

1. L'attività dei cantieri edili stradali o assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20; l'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, etc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, etc.) sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.
2. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi, non dovrà mai essere superato il valore limite $LA_{eq} = 70 \text{ dB(A)}$ con TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
3. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite $LA_{eq} = 65 \text{ dB(A)}$ con TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
 - a) Il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
 - b) In occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose, venga data preventiva informazione, alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse.
4. Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza.

Allegato 2

Allo Sportello Unico

Io sottoscritto _____;
nato a _____; il _____; residente a:
_____; in via : _____ n: ____; in qualità di
_____ della ditta _____

Sede legale in : _____; Via
: _____;

Iscrizione alla CCIAA : _____;
C.F. o P.IVA _____;

per l'attivazione di un cantiere edile:

- edile, stradale o assimilabile
- per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati;

con sede in Via . _____, n: _____;

per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al
(gg/mm/aa) _____;

CHIEDE

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001.

A tal fine dichiaro di non essere in grado di rispettare gli orari e/o i valori limite di cui all'art.4 del presente Regolamento per i seguenti motivi:

Allego alla presente documentazione tecnica¹ redatta da tecnico competente in acustica ambientale e consistente in:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora;
- previsione dei livelli acustici in facciata degli edifici maggiormente esposti, con indicazione degli accorgimenti che comunque si intendono adottare al fine di contenere i livelli acustici;
- ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00..

¹ quando la complessità e la rilevanza dell'opera lo renda necessario (vedi art. 6)

Timbro/Firma

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

ORARI E LIMITI MASSIMI

4. L'attività dei cantieri edili stradali o assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20; l'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, etc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, etc.) sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.
5. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi, non dovrà mai essere superato il valore limite $L_{Aeq} = 70 \text{ dB(A)}$ con TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
6. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite $L_{Aeq} = 65 \text{ dB(A)}$ con TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
 - a) Il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
 - b) In occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose, venga data preventiva informazione, alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse.
4. Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza.

Allegato 3

Allo Sportello Unico

Io sottoscritto _____;
nato a _____; il _____; residente a:
_____ in via : _____ n: ____; in qualità di
_____ della

Sede legale in : _____; Via
: _____;

Iscrizione alla CCIAA : _____;
C.F. o P.IVA _____;

per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo
con sede in Via . _____, n: _____;
per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al
(gg/mm/aa) _____;
con il seguente orario: dalle _____ alle _____;

COMUNICA

di rientrare nelle condizioni stabilite ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001.

A tal fine dichiaro di rispettare gli orari ed i valori limite indicati all'art.9 del presente Regolamento.

Allego alla presente documentazione tecnica consistente in:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Timbro/Firma

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

MANIFESTAZIONI

DEFINIZIONI

Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna-park, le manifestazioni sportive, o le manifestazioni a qualunque titolo, ivi comprese quelle a supporto di altre attività (Pubblici esercizi) con eventuale esecuzione dal vivo o diffusione sonora, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purchè si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito; la natura di tali manifestazioni è compiutamente descritta nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente regolamento.

CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE E LIMITI

1. Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/95 ed in coerenza con quanto previsto all'art. A-15 della L.R. n. 20/2000 devono, di norma, rispettare i limiti indicati nella tabella 1 allegata; tale tabella fornisce i seguenti dati: durata degli eventi, numero di giornate massime previste e relativi limiti da rispettare.
2. nelle altre aree, non individuate nella tabella 1, è consentito lo svolgimento di manifestazioni secondo i criteri ed i limiti di cui alle tabelle 2 e 3.
3. in tutte le manifestazioni, ai fini della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) L_{ASlow}, nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

PROCEDURA

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni di cui alle tabelle 1, 2 e 3 comprese quelle previste in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 e specificamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, necessitano di autorizzazione da richiedere allo Sportello Imprese, almeno 45 giorni prima dell'inizio come da allegato; la domanda deve sempre essere corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale e presentata allo sportello imprese del Comune di Cadeo.
2. L'autorizzazione, richiesta in deroga alle tabelle 1, 2 e 3 viene rilasciata, acquisito il parere dell'ARPA.

Allegato 4

Allo Sportello Unico

Io sottoscritto _____;
nato a _____; il _____; residente a:
_____ in via : _____ n: ____; in qualità di
_____ della

Sede legale in : _____; Via
: _____;
Iscrizione alla CCIAA : _____;
C.F. o P.IVA _____;
per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo
con sede in Via . _____, n: _____;
per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al
(gg/mm/aa) _____;
con il seguente orario: dalle _____ alle _____;

CHIEDE

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001.

A tal fine dichiaro di non essere in grado di rispettare gli orari e/o i valori limite di cui all'art.9 del Regolamento Comunale per i seguenti motivi:

Allego alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale e consistente in:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora;
- previsione dei livelli acustici in facciata degli edifici maggiormente esposti, con indicazione degli accorgimenti che comunque si intendono adottare al fine di contenere i livelli acustici;
- ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Timbro/Firma

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

MANIFESTAZIONI

DEFINIZIONI

Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna-park, le manifestazioni sportive, o le manifestazioni a qualunque titolo, ivi comprese quelle a supporto di altre attività (Pubblici esercizi) con eventuale esecuzione dal vivo o diffusione sonora, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purchè si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito; la natura di tali manifestazioni è compiutamente descritta nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente regolamento.

CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE E LIMITI

4. Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/95 ed in coerenza con quanto previsto all'art. A-15 della L.R. n. 20/2000 devono, di norma, rispettare i limiti indicati nella tabella 1 allegata; tale tabella fornisce i seguenti dati: durata degli eventi, numero di giornate massime previste e relativi limiti da rispettare.
5. nelle altre aree, non individuate nella tabella 1, è consentito lo svolgimento di manifestazioni secondo i criteri ed i limiti di cui alle tabelle 2 e 3.
6. in tutte le manifestazioni, ai fini della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) L_{ASlow}, nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

PROCEDURA

3. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni di cui alle tabelle 1, 2 e 3 comprese quelle previste in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 e specificamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, necessitano di autorizzazione da richiedere allo Sportello Imprese, almeno 45 giorni prima dell'inizio come da allegato; la domanda deve sempre essere corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale e presentata allo sportello imprese del Comune di Cadeo.
4. L'autorizzazione, richiesta in deroga alle tabelle 1, 2 e 3 viene rilasciata, acquisito il parere dell'ARPA.

TABELLA 1
AREA DESTINATA A MANIFESTAZIONI CON GRANDE AFFLUENZA ED IN SEDI INDIVIDUATE DALLA
ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE

SITO	Affluenza	N.Max. di gg/anno	Durata	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata Laslow	Limite Orario
Individuazione cartografica come da strumento urbanistico	Afflusso atteso > 5000 persone	5	//	70	75	24.00
	Afflusso atteso >300 persone	//	4h	65	70	23.30 (1) 00.30 (2)

Note: (1) feriali e festivi – (2) venerdì e prefestivi

TABELLA 2

Tipologia di Manifestazione	Afflusso o atteso	Durata	N.Max. di gg/anno Per Sito	Limite In Facciata LAeq	Limite LASlow In Facciata	Limite Orario
Concerti all'aperto	< 1000	4 /5h	5	95	100	00.30
Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport)	> 200	4 / 5h	10	70	75	23.30
Concerti all'aperto	> 1000	4 / 5h	2	85	90	00.30
Attività musicali all'aperto quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	> 200	4h	16	70	75	23.30
Attività musicali al chiuso quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	> 200	4h	10	70	75	23.30

TABELLA 3

Aree individuate per lo svolgimento di manifestazioni a valenza pubblica	Afflusso o atteso	Durata	N.Max. di gg/anno Per Sito	Limite In Facciata LAeq	Limite LASlow In Facciata	Limite Orario
P.le Ghizzoni-V. Liberazione-Via Scuole – Via Trento – Via Anguissola-V.le Aldo Moro – Via Ferrovia – P.le Eridania – Controviale SS. 9 - Roveleto	> 5000	//	8 (non consecutivi)	95	100	23.30 00.30
Controviale SS 9 – Via Scuole – Via Ferrovia – V.le Aldo Moro - Roveleto	> 1000	4/5h	//	70	75	23.00
V.le Aldo Moro - Roveleto	> 200	4h	//	85	90	23.00
Centro Parrocchiale - Roveleto	>300		2	70	75	23.00
Palazzetto Sport – Roveleto	< 500	4h	//	70	75	23.30
Salone San Carlo - Saliceto	>300	4h	//	70	75	23.00
Campo Sportivo - Roveleto	>300	6h	20 (non consecutivi)	85	90	23.00
Campo Sportivo - Saliceto	>300	6h	10 (non consecutivi)	85	90	23.00

